



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

New Radiant Technology s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Trovato, con domicilio eletto presso Jacopo Molina in Venezia, via Rampa Cavalcavia 1;

contro

Azienda ULSS n. 6 "Vicenza", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Calgaro, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Regione Veneto;

nei confronti di

Sordina Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Faresin, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 43183 del 24.06.2011 del Direttore della A.U.L.S.S. n. 6 "Vicenza", Dipartimento Tecnico ed Approvvigionamenti, Servizio Appalti e Public E-Procurement, con il quale è stata data comunicazione alla ricorrente dell'approvazione della aggiudicazione in favore della Sordina s.p.a., avvenuta con deliberazione del Direttore Generale della A.U.L.S.S. n. 6 "Vicenza" n. 418 del 15.06.2011; nonchè di ogni altro atto, annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" e di Sordina Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sordina Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Faresin, con domicilio eletto presso Andrea Faresin in Vicenza, Contra' S. Corona, 9;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente nel corso dell'udienza, presente la controparte ritualmente costituita, ha dichiarato a verbale di voler rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia comporta l'estinzione del presente giudizio.

Ritenuto, in ogni caso, di dover disporre, tra le parti in causa, l'integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)